



Direzione Generale Attività Legislativa
Unità Dirigenziale Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

Dossier di documentazione legislativa

Proposta di legge

*"Istituzione di un fondo di circolazione
dei crediti fiscali derivanti da interventi
di cui all'art.119 del Decreto legge 19
maggio 2020, n.34 (cd. Ecobonus)"*

Reg. Gen. n.281/XI Leg.

Firmatari	Conss. Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello
Data documento	28.09.2023
Dirigente <i>ad interim</i>	dott.ssa Rosaria Conforti
Istruttoria a cura di	dott.ssa Carmen Palmieri - Istruttrice Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Servizio Documentazione
Assegnato per esame	II Commissione Consiliare Permanente
Assegnato per parere	III e IV Commissione Consiliare Permanente
Scheda ATN (art.84 R.I.)	Presente
AIR e analisi di fattibilità (art.86 R.I.)	Presente
Norma finanziaria	Incompleta

Indice

Normativa comunitaria.....	pag. 3
Normativa nazionale.....	pag. 6
Normativa Regione Campania.....	pag. 8
Normativa regionale.....	pag. 9
Prassi.....	pag. 10
Giurisprudenza.....	pag. 11
Osservazioni.....	pag. 12

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'approfondimento della tematica oggetto della proposta di legge si elenca la normativa di riferimento.

PRINCIPALE NORMATIVA INTERNAZIONALE

Accordo di Parigi, del 21 aprile 2016, stipulato tra gli Stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

NORME COMUNITARIE

PRINCIPALE NORMATIVA EUROPEA

Art.107, 108, 109, 191 TFUE

PNEC

DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n.648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

REGOLAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Regolamento (UE) n.2021/1229 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta.

Regolamento (UE) n.2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il Regolamento (CE) n.401/2009 ed il Regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»).

Regolamento (UE) n.2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le Direttive (CE) n.663/2009 e (CE) n.715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il Regolamento (UE) n.525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Regolamento delegato (UE) n.244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

DECISIONI

Decisione (UE) n.2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030.

COMUNICAZIONI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle Regioni COM(2019) 640 *final*, dell'11 dicembre 2019, Il *Green Deal* europeo ed allegato.

Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), pubblicata il 18 febbraio 2022, Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022.

PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione

Artt.41, 117

Decreto Legge 16 febbraio 2023, n.11

"Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 "

Convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 aprile 2023, n.38

Decreto Legge 18 novembre 2022, n.176

"Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (art.9)

Convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 gennaio 2023, n.6

Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34

"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (artt.119 - 121)

Convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77

Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34

"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (art.30)

Convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n.58

Decreto Legge 4 giugno 2013, n.63

"Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" (art.14)

Convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n.90

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28

"Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"

Legge 13 dicembre 2010, n.220

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)" (art.48, co.1)

Legge 31 dicembre 2009, n.196

"Legge di contabilità e finanza pubblica" (art.1, co.2)

Legge 27 dicembre 2006, n.296

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (artt.344 – 347)

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231

"Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"

Decreto Legislativo 21 novembre 19 agosto 2005, n.192

"Attuazione della Direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (art.3, co.1, lett.d)

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241

"Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" (art.17, co.1)

Legge 9 gennaio 1991, n.10

"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917

"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" (art.16-bis)

PRINCIPALI NORMATIVE REGIONE CAMPANIA

Statuto della Regione Campania

Artt.1, 7, 54, 55

Legge Regionale 10 agosto 2022, n.3

"Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente"

Delibera di Giunta regionale 15 luglio 2020, n.377

"Legge Regionale n.37/2018: approvazione Piano Energetico Ambientale Regionale"

Legge Regionale 20 novembre 2018, n.39

"Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici"

Legge Regionale 6 novembre 2018, n.37

"Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale"

PRINCIPALI NORMATIVE REGIONALI

Basilicata

Legge Regionale Basilicata 16 luglio 2023, n.20

"Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio"

Friuli-Venezia Giulia

Legge Regionale Friuli-Venezia Giulia 3 marzo 2023, n.10

"Misure per la semplificazione e la crescita economica" (art.10)

Trentino-Alto Adige

Legge Provinciale Trento 21 ottobre 2022, n.11

"Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese, nonché per il sostegno degli investimenti pubblici, e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024" (art.5)

PRASSI

Circolare dell'Agazia delle Entrate n.27/E del 7 settembre 2023

"Modifiche apportate dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'art.121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34, e altre disposizioni in tema di bonus edilizi"

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2023

"Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici"

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art.1, co.3 della Legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm.ii. ("Legge di contabilità e di finanza pubblica"), pubblicato dall'ISTAT sulla G.U. del 30.09.2022, n.229

Decreto Ministero Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro dell'Infrastruttura e dei Trasporti del 6 agosto 2020

"Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus"

GIURISPRUDENZA

Cass. pen., sez. III., sentenza del 16 novembre 2022, n.45558

“In tema di reati tributari, anche i crediti di imposta ceduti ai sensi dell'art.121 d.l. 19 maggio 2020, n.34, conv., con modif., dalla L. 17 luglio 2020, n.77, relativa alla disciplina del “superbonus 110%”, possono dar luogo, in quanto derivanti direttamente dal diritto originario in capo al committente alla detrazione d'imposta di costi in realtà non sostenuti, al delitto previsto dall'art.10-quater, co.2, D.lgs. 10 marzo 2000, n.74, se utilizzati in compensazione dal cessionario, avendo natura di crediti non spettanti o inesistenti.”

Cass. pen., sez. III., sentenza del 13 ottobre 2022, n.42012

“Costituisce ragionevole elemento di verifica del fumus del delitto di cui all'art.8 del D. Lgs, n.74/2000, la circostanza per cui a fronte di cessioni di ingenti crediti di imposta per i c.d. eco-bonus e sisma-bonus, il primo cedente non sia proprietario di immobili che, per caratteristiche intrinseche, consistenza e numero, giustificano l'entità dei crediti ceduti rispetto ai presunti lavori di ristrutturazione edilizia che si assumono effettivamente realizzati e, di conseguenza, fatturati. In tale evenienza deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale viene disposto il sequestro preventivo dei crediti di imposta nell'attuale disponibilità del cessionario, nonché di quelli da esso a sua volta ceduti, anche presso i terzi cessionari.”

OSSERVAZIONI

1. La Proposta di legge oggetto del dossier legislativo, richiesto il 14.09.2023, con nota prot.15224, dal Dirigente della I UD Studi Legislativi ed Assistenza legislativa alle Commissioni permanenti, è corredata dalla Scheda AIR e dalla Scheda ATN, quest'ultima redatta dalla struttura amministrativa della II Commissione consiliare permanente;
2. Proposte di legge di analogo contenuto sono contrassegnate dal Reg. Gen. n.314 e n.290 - XI Leg.;
3. La PdL *de qua* rientra tra le competenze legislative della Regione, alla luce della mancata impugnativa, da parte del Governo della Repubblica, della l.r. della Regione Basilicata n.20/2023, esaminata nel corso della riunione del C.d.M. del 18.09.2023;
4. La Regione non può acquistare direttamente i crediti, né tale attività rientrerebbe nelle competenze dell'“intero comparto sanitario” (ex art.2, co.1, lett.d ed art.4), poiché vige il divieto della cessione del credito. Apparirebbe generica l'indicazione, agli artt.2, 4 e 6 della proposta normativa, degli “enti e società strumentali”, dato che alcune di essi (Sistemi per la meteorologia e l'ambiente Campania S.p.a. – In sigla S.M.A. Campania S.p.a., e Sviluppo Campania S.p.a.) sono state indicate nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art.1, co.3 della L.31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm.ii. (“Legge di contabilità e di finanza pubblica”), pubblicato dall'ISTAT sulla G.U. del 30.09.2022, n.229, per cui vale il divieto della cessione del credito. In ogni caso, entro il 30.09.2023, dovrebbe essere pubblicato l'elenco aggiornato per l'anno 2023;
5. Con riferimento all'art.3, co.1, della Proposta di legge *de qua*, sarebbe auspicabile ricorrere, in luogo delle “direttive” della Giunta regionale, all'emanazione di un regolamento attuativo, strumento adottabile nel caso in cui una legge definisca soltanto norme di principio, come nel caso di specie, al fine di agevolare l'applicazione della normativa primaria;
6. Non risulterebbero ben delineati l'oggetto e la durata del Protocollo d'Intesa da stipulare con le associazioni territoriali rappresentative delle imprese, dei confidi e la Commissione Regionale ABI, ai sensi dell'art.6, co.1, della PdL;
7. In ordine all'acquisto ed utilizzo dei crediti, sarebbe opportuno definire adeguate politiche e processi di governo e gestione del rischio, per assicurare che i *plafond* di acquisto dei crediti di imposta siano definiti in funzione della capienza attuale e prospettica della posizione debitoria degli enti pubblici economici regionali e delle società partecipate controllate dalla

Regione nei confronti dell'Erario, evitando così l'acquisto di un ammontare di crediti non congruo rispetto ai debiti utilizzabili per la compensazione;

8. Non appare chiaro, inoltre, chi sarebbe titolato ad istituire il Fondo a copertura delle spese gestionali dell'operatività delle procedure, previsto dall'art.4, la cui denominazione risulta diversa dal Fondo di circolazione dei crediti fiscali per cui si richiede il finanziamento di 100.000€ per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
9. Di dubbia attuazione appaiono gli strumenti di finanza alternativa previsti dall'art.2, lett.f), della PdL in esame;
10. La norma finanziaria, infine, non contiene la puntuale indicazione dei capitoli del Bilancio previsionale cui attingere per l'attuazione della norma.

Con riferimento alla relazione tecnico – finanziaria, l'attuale co.3 dell'art.81 Cost., stabilendo che *«ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte»*, conferma l'obbligo di copertura finanziaria sia per le leggi che determinano nuove e maggiori spese sia per quelle che determinano minori entrate, in quanto entrambe generano uno squilibrio di bilancio cui occorre far fronte con una riduzione delle spese con nuove o maggiori entrate.

Ai fini della verifica del rispetto di tale requisito costituzionale assumono rilievo la corretta determinazione degli effetti di maggior spesa o di minore entrata derivanti dalle norme, nonché la coerenza tra la quantificazione della proposta di legge con i mezzi di copertura. Va, al riguardo, evidenziata la rilevanza, anche prospettica, rinvenibile nell'art.17, co.3, della L. n.196/2009, come modificato dall'art.3, L. n.163/2016, con riferimento alla relazione tecnica.

La norma prescrive che tale strumento tecnico-redazionale si accompagni ai disegni di legge, agli schemi di decreto legislativo, e agli emendamenti di iniziativa governativa, riferendosi quindi, *in primis*, all'ambito della produzione normativa statale. Il successivo co.6 estende, tuttavia, la medesima previsione anche ai disegni di iniziativa regionale, in coerenza con l'impostazione generale dello stesso art.17 che, finalizzato all'attuazione dell'art.81 Cost. e riferito, come si desume dal co.1, a *“ciascuna legge”*, si indirizza anche alla legislazione regionale, altrettanto tenuta ad indicare espressamente la spesa autorizzata ogni qualvolta importi nuovi o maggiori oneri.

Tanto premesso, così come osservato anche dalla Corte dei Conti nella Deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 1 giugno 2021 – Sezione delle Autonomie – *“Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli*

oneri delle leggi regionali”, le clausole di invarianza della spesa “devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicative” ed eventualmente corredate dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell’art.13 del Regolamento regionale della Campania 7 giugno 2018, n.5 e dell’art.9 della l.r. 5 dicembre 2017, n.37, in linea con la normativa di finanza statale dettata dall’art. 21, comma 5 e ss., della L. n.196/2009 e ss.mm.ii.

Più recentemente la Delibera n.210/2023/RQ della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Campania, ha ribadito ancora una volta che, quando da una proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, *“...in concreto deve essere fornita evidenza documentale...”, “giacché la declaratoria di assenza di onere, non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell’obbligo di copertura (Corte costituzionale sentenze nn. 235/2020 e 188/2015)”*.

Lo stesso art.9 della l.r. 5 dicembre 2017, n.37 prevede che, le proposte di legge e gli emendamenti che comportano oneri finanziari, siano corredate da una relazione tecnico-finanziaria in cui siano indicati i metodi, l’attendibilità e la quantificazione degli oneri, mentre in caso di leggi che non comportano ulteriori spese a carico del bilancio regionale, bisogna indicare gli elementi idonei a comprovare l’invarianza finanziaria.

Va aggiunto che, nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

In tale ipotesi occorre, infatti, considerare (e specificare nella *“relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture finanziarie”*) se le nuove funzioni siano o meno espletabili, effettivamente, con le risorse finanziarie disponibili, per evitare che in sede di previsione annuale di bilancio intervengano richieste per l’apostamento di risorse ulteriori, necessarie agli adempimenti richiesti dalle norme, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Il principio di copertura finanziaria delle leggi è stato declinato dalla Corte Costituzionale in una molteplicità di corollari, che trovano comunque basamento in una *regula iuris* su cui si è ormai consolidato in maniera granitica l’orientamento giurisprudenziale in materia: il *“canonizzato”* principio della copertura finanziaria *“credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale”*. A tale dettame si richiama un cospicuo numero di pronunce.

Sulla base di questo precetto, l'operazione di copertura finanziaria, pertanto, deve avvenire sulla scorta dei seguenti (alcuni) criteri, affermati più volte dalla Corte:

a) le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una <esplicita indicazione> del relativo mezzo di copertura (sent. n.26 del 2013, nonché, ex plurimis, sentenze n.386 e 213 del 2008, n.359 del 2007);

b) la copertura di nuove spese deve essere ancorata a “criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri” (ex multis, sentenze n.192 del 2012, n.106 e n.68 del 2011, n.141 e n.100 del 2010);

c) la tecnica di copertura esige una analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità (sent. n.26 del 2013);

d) la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura dato che “non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere: la mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa” (sentenze n.18 del 2013, n.115 del 2012);

e) l'onere e la copertura devono essere contestuali (cd. Principio della autosufficienza della legge di spesa in ossequio all'art. 81 Cost.); il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile e non può essere demandata –per specifiche azioni attinenti alla salvaguardia degli equilibri del bilancio- agli organi di gestione in sede diversa ed in un momento successivo da quello indefettibilmente previsto dall'art.81 Cost. (sentenza n.192 del 2012);

f) divieto dell'utilizzo e contabilizzazione di un avanzo di amministrazione “presunto”, non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenze n.70-192 del 2012);

g) l'indicazione della quantificazione e della relativa copertura, ai sensi dell'art.81 Cost., è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese (comunque da quantificare analiticamente) possa farvi fronte con somme già iscritte nel bilancio (sentenze n.147/2018, n.272/2011 e n.115/2012);

h) la spesa per i taluni servizi (diritti) obbligatori (diritto all'istruzione del disabile) non può essere <coperta> (e compresa) solo "nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio", in quanto legittimerebbe una decisione arbitraria dell'Ente di coprire in modo discontinuo i costi del servizio (diritto), precludendo ad assicurare l'effettività del medesimo diritto (sent. n.275/2016);

i) nell'ordinamento contabile non esiste un principio di intrasferibilità assoluta tra spese obbligatorie e spese discrezionali, essendo sempre possibile una volta venuto meno il titolo di una determinata spesa, procedere ad un diverso impiego delle relative disponibilità con variazioni di bilancio, ovvero, sempre con legge regionale, intervenire mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa in seguito al venir meno del relativo capitolo di bilancio (sent. n.108/2014);

l) la quantificazione della spesa se mancante, insufficiente o inesatta, si risolve in difetto di copertura finanziaria, perché questa è effettiva e conforme all'art.81, solo quando è commisurata ad una corretta definizione nel suo ammontare (sent.386/2008).

Il Dirigente *ad interim*
dott.ssa Rosaria Conforti

L'istruttrice
dott.ssa Carmen Palmieri